

Decreto Ministeriale 17 maggio 2007

Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria, delle professioni sanitarie ed in scienze della formazione primaria per l'anno accademico 2007-2008



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria";

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari", e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettere a) e b) e 4, comma 1;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";

VISTI i DD.MM. 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000, con i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie;

VISTO il D.M. 2 aprile 2001, con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

VISTA la legge 30 luglio 2002, n.189, "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" e, in particolare, l'articolo 26;

VISTO il d.P.R. 18 ottobre 2004, n.334, "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione";

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTO il d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, "Norme di esecuzione del T.U. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3";

VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

TENUTO CONTO delle convenzioni stipulate tra la Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento S.Anna di Pisa, l'Accademia Navale di Livorno, l'Accademia Militare di Modena e le Università di Pisa e di Modena-Reggio Emilia;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di dati personali", e, in particolare, l'articolo 154;

VISTO il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 4 aprile 2007;

RITENUTA la necessità di definire, per l'anno accademico 2007-2008, le modalità ed i contenuti

delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della predetta legge n. 264/1999;

D E C R E T A:

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. Per l'anno accademico 2007/2008, l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della legge 2 agosto 1999, n.264 indicati agli articoli seguenti, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Articolo 2

(Prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto)

[OMISSIS]

Articolo 3

(Prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria)

[OMISSIS]

Articolo 4

(Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie)

[OMISSIS]

Articolo 5

(Prova di ammissione al corso di laurea in scienze della formazione primaria)

1. Per l'accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di:

- logica e cultura generale
- cultura pedagogica e didattica
- cultura storico-letteraria
- cultura scientifico-matematica

3. Sulla base dei programmi di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti trentatré quesiti per l'argomento di logica e cultura generale, diciassette per l'argomento di cultura pedagogica e didattica e quindici per ciascuno dei restanti argomenti.

4. La prova di ammissione si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 11 settembre 2007. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.

Articolo 6

(Valutazione delle prove)

1. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si tiene conto dei seguenti criteri:

a)

- 1 punto per ogni risposta esatta;
- 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
- 0 punti per ogni risposta non data;

b) in caso di parità di voti, prevale la votazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

c) in caso di ulteriore parità prevale il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione di quesiti relativi ai seguenti argomenti:

- per i corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica;
- per i corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica.
- per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, cultura pedagogica e didattica, cultura storico-letteraria e cultura scientifico-matematica.

Articolo 7

(Studenti in situazione di handicap)

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dai singoli atenei tenendo conto anche delle esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della legge n. 104 del 1992 .

Articolo 8

(Trasparenza delle fasi del procedimento)

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle Commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990.

2. I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Articolo 9

(Procedure per la prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica di cui agli articoli 2 e 3)
[OMISSIS]

Articolo 10

(Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l'informativa, di cui all'allegato n. 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella

quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun studente.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 maggio 2007

f.to Il Ministro
Fabio Mussi